

CAPITOLO V
LA BANCA AGRICOLA « LA NEBRODESE »

L'istituzione della banca.

I castelbuonesi non ricorsero subito ai benefici accordati agli agricoltori dalle leggi sul credito agrario e sul Mezzogiorno del 1906, forse perché riuscivano a reperire i fondi di cui avevano bisogno presso la locale Cassa rurale e l'agenzia della Banca Euracea (che risulta in funzione nel paese sino al 1921, non più credo però gestita dai Levante), o perché mai nessuno parlò loro delle nuove leggi, o più probabilmente per scarso spirito associativo. Quasi a voler recuperare il tempo perduto, nel 1915 furono istituite due nuove banche agricole, « La Nebrodese » e la « Cassa agraria » funzionante presso la « Società Cooperativa degli Agricoltori ».

La Banca agricola « La Nebrodese », una società cooperativa in nome collettivo, sorse il 21 febbraio 1915, con atto notarile del notaio Antonio Ventimiglia¹, redatto nel palazzo del cav. Antonio Cardella fu Pietro, cioè l'ex palazzo del barone Turrisi, oggi proprietà degli eredi Marzullo, in via Umberto I. Il cav. Cardella, un ricco proprietario del paese, che si dedicava anche al commercio della manna, per la lavorazione della quale impiantò a Palermo una fabbrica di mannite, era il maggiore azionista con 1000 lire, pari a 200 quote da L. 5 ognuna. Partecipavano anche le seguenti persone, che sottoscrissero per somme oscillanti tra le 10 e le 500 lire (la cifra tra parentesi

¹ AMC, Notaio A. Ventimiglia di Castelbuono, atto reg. al n. 427, vol. 64 (n. di repertorio 2450).

indica l'entità della somma sottoscritta): cav. Riccardo Levante fu Giuseppe (300), Gazzè Giovanni fu Antonio (50), Cupone Antonio fu Stefano (500), Barreca Carmelo di Leonardo (500), Failla Giuseppe di Antonio (100), Mazzola Enrico di Francesco (100), Cardella Pasquale fu Antonio (500), Mancuso Cosimo fu Giuseppe (100), Collotti Rosario fu Natale (50), Matassa Lorenzo di Michele (50), Gambaro Galbo Francesco fu Giuseppe (100), Fiasconaro Gregorio di Santi (50), Barreca Giuseppe fu Filippo (25), Marinese Vincenzo fu Vincenzo (200), Puccia Matteo fu Lorenzo (25), Barreca Domenico fu Antonio (20), Failla Vincenzo di Luigi (25), Fesi Francesco fu Giuseppe (20), Cucco Alfredo di Giovanni (200), Palumbo Lorenzo di Francesco (100), Mazzola Vincenzo fu Stefano (200), Biundo Giuseppe fu Rosario (25), Cicero Vincenzo fu Domenico (100), Di Napoli Michelangelo fu Francesco (100), La Grua Vincenzo di Antonio (50), Dumano Luigi fu Carmelo (100), Cicero Giuseppe fu Bartolo (200), Norata Ernesto fu Angelo (200), Sferruzza Giuseppe di Antonio (10), Cancila Giuseppe di Antonio (10), Fesi Giuseppe di Francesco (20), Gaglio Carmelo fu Salvatore (10), Levante Corrado fu Giuseppe (100), Pupillo Damiano di Benedetto (100), Tropiano Giuseppe di Salvatore (100), Cancila Antonino fu Giovanni (100), Barreca Michele fu Nicolò (100), Spallino Antonio di Paolo (500), Spallino Giuseppe di Paolo (500), Purpura Vincenzo fu Giuseppe (100), Città Tommaso di Lucio (20), Librizzi Saverio fu Vincenzo (200), Barbato Pasquale di Antonino (200), Fiasconaro Martino di Giovanni (200), Carabillò Paolo fu Giuseppe (200), Farmacista Carabillò Antonio fu Antonio (200), Carabillò Gioacchino fu Antonio (100), Failla Antonio fu Gioacchino (100), Martorana Francesco fu Tommaso (100), Pupillo Vincenzo di Benedetto (100), Mazzola Antonio fu Francesco Paolo (50), Minà Domenico fu Domenico (20), Polizzano Rosario di Benedetto (50), Fiasconaro Santi di Giovanni (10), Di Gaudio Antonio di Vincenzo (25), Sferruzza Antonio fu Luigi (20), Cusimano Rosario fu Matteo (50), Miserendino Francesco di Giuseppe (15), Failla Gioacchino di Luigi (25), Turrisi Andrea fu Mauro (25), Currieri Michelangelo di Saverio (100), Di Bella Vincenzo fu Vincenzo (100), Maimone Giacomo fu Vincenzo (100), Leta Gioacchino fu Antonio (200),

Failla Giovan Filippo di Enrico (100), Turrisi Pietro fu Giuseppe (100), Lanza Gioacchino fu Natale (200), Di Bella Carmelo fu Vincenzo (100), Sottile Rosario fu Rosario (20), ing. Martorana Emanuele (200), Di Paola Vincenzo fu Gioacchino (25), Genchi Domenico fu Giuseppe (20), Botta Domenico fu Pietro (100), Barreca Rosario di Michele (50), farmacista Minà Giuseppe di Domenico (100), Naselli Andrea di Cristoforo (20), Sferruzza Martino fu Vincenzo (50), Cancila Orazio fu Nicolò (100).

Raggruppando i soci secondo l'entità della somma versata da ognuno di essi, abbiamo:

soci	somma versata	soci	somma versata
n. 4	L. 10	n. 27	L. 100
» 1	» 15	» 13	» 200
» 9	» 20	» 1	» 300
» 8	» 25	» 5	» 500
» 10	» 50	» 1	» 1.000

La maggioranza degli azionisti (40 su 79) sottoscrissero per somme di L. 100 e L. 200. Dei rimanenti, 32 sottoscrissero per somme tra le 10 e le 50 lire e 7 per somme tra le 300 e le 1.000 lire.

I sottoscrittori delle somme più alte erano tutti commercianti: a parte il cav. Cardella di cui si è detto, Antonio Cupone negoziava in tessuti, Pasquale Cardella in cuoi, Carmelo Barreca, Antonio e Giuseppe Spallino in manna e cereali; anzi gli ultimi due erano i più grossi commercianti del paese, padroni anche di vaste estensioni di terreno. Antonio successivamente fu anche sindaco dalla fine del 1920 al 17 settembre 1921, quando morì assassinato sembra per mano di alcuni caprai i cui abusi aveva cercato di stroncare². Il cav. Riccardo Levante, sottoscrittore per L. 300, era figlio del defunto cav. Giuseppe, agente della Banca Euracea e tra i più grossi proprietari terrieri del paese. Il fratello Corrado sottoscrisse per 100 lire. Con 200 lire intervennero il macellaio Saverio Librizzi, don Pasqualino Barbato, gestore di un'impresa di carrozze, mastro

² A. MOCVERO FINA, *Castelbuono cit.*, pp. 208-210.

Paolo Carabillò, proprietario di una attrezzatissima officina per la fabbricazione di utensili di rame, il farmacista Antonio Carabillò, il dr. Alfredo Cucco, fondatore l'anno precedente del gruppo nazionalista di Castelbuono, il negoziante Vincenzo Mazzola, l'ing. Emanuele Martorana, Vincenzo Marinese, proprietario. Degli altri sottoscrittori di 200 lire non so precisare l'attività, ma è certo che non facessero i contadini, tranne forse Giuseppe Cicero.

Stando all'atto notarile di costituzione, gli agricoltori veri e propri sarebbero 25, tutti possessori di quote tra le 10 e le 100 lire³. Non so però quanto sia attendibile in proposito l'atto costitutivo, dato che ad esempio Carmelo Gaglio, agricoltore secondo l'atto notarile, era in realtà uno scalpellino. Tutti gli altri, commercianti compresi, ad eccezione di Giovanni Gazzè che risulta « industriale » e di Antonio di Gaudio privo di qualifica, nell'atto risultano possidenti. In effetti si tratta per la maggior parte di piccoli proprietari che coltivavano personalmente i loro campi e la cui posizione sociale non era affatto diversa da quella degli altri soci qualificati agricoltori. C'era anche qualche artigiano (Lorenzo Matassa, Gioacchino Failla), qualche impiegato (Francesco Gambaro, Domenico Botta, mio nonno materno, amministratore dei Levante), qualche altro commerciante (Lorenzo Palumbo, Vincenzo Pupillo) e forse qualche arbitriante (Ernesto Norata, Martino Fiasconaro, Santi Fiasconaro).

Tra i soci ritrovo anche l'altro mio nonno, Orazio Cancila: uomo tenace e volitivo, abile nello sfruttare le situazioni favorevoli, ingrandì con acquisti indovinati il patrimonio ereditato dal padre, il cui pezzo più pregiato rimaneva il frantoio. L'idea della presente indagine è sorta proprio dal ritrovamento, tra le carte di mio padre, di un piano di ripartizione tra i soci della Nebrodese delle « somme necessarie al pagamento delle passività sociali e di tutte le spese inerenti alla liquidazione », redatto nel 1939, che imponeva a mio nonno di pagare L. 1827.

³ Cfr., in proposito, la copia depositata al TTI, società n. 174. La copia dell'atto che si conserva all'AMC non contiene la professione dei soci.

* * *

La condizione professionale dei fondatori della Banca agricola « La Nebrodese » è perciò diversa da quella dei fondatori della Cassa rurale S. Anna: alla Cassa rurale soltanto sacerdoti e arbitrianti, con qualche commerciante; alla Nebrodese piccoli proprietari e commercianti, con pochissimi arbitrianti e nessun sacerdote. Questa inoltre abbracciava l'intero paese e non soltanto la parte alta della *chiazzetta*. In comune con la Cassa rurale aveva invece la mancanza di braccianti agricoli e mezzadri.

Il numero dei soci analfabeti risulta modesto: 9 su 79.

I fondatori della Nebrodese politicamente possono considerarsi governativi. Molti di essi, come anche i miei due nonni, nelle elezioni politiche del 1913 avevano appoggiato l'on. Nicolò Rienzi contro Aurelio Drago, che però, con il suffragio universale, era uscito vincitore. Nelle lotte politiche che portarono al fascismo furono vicini al nazionalista Alfredo Cucco⁴.

Con lo stesso atto di fondazione vennero eletti: presidente Vincenzo Marinese; vicepresidente Francesco Martorana fu Tommaso; consiglieri cav. Antonio Cardella, Giuseppe Spallino, Carmelo Barreca, cav. Riccardo Levante, Pasquale Cardella, Giacomo Maimone; consiglieri supplenti Giuseppe Barreca e Giuseppe Failla; sindaci il farmacista Carabillò, Antonio Cupone, Martino Fiasconaro; sindaci supplenti Gioacchino Leto e Pasquale Barbato; cassiere Vincenzo Mazzola.

Si stabilì, inoltre, per il primo anno finanziario:

a) che la somma totale massima dei prestiti che il Consiglio d'Amministrazione poteva contrarre in nome e per conto della Società non doveva superare le 20.000 lire;

b) il 6% come tasso degli interessi sui prestiti ai soci come ai non soci.

c) che l'ammontare massimo dei depositi a risparmio che la Società poteva ricevere dai soci, dietro corresponsione di un interesse annuo del 3,50%, non poteva superare le 2.000

⁴ Fascisti durante il regime, nel secondo dopoguerra si ritrovarono quasi tutti con lo stesso Cucco nelle file del MSI, dove ancora continuano a militare parecchi dei loro discendenti. Pochi aderirono alla DC e al PLI e nessuno, per quanto mi risulta, ai partiti di sinistra.

lire. Ritengo (il testo non è affatto chiaro) che si tratti di lire 2.000 per ogni socio.

E' interessante rilevare che ai fini della concessione del prestito e del relativo tasso d'interesse non si faceva distinzione alcuna tra socio e non socio. Si può dire che, rispetto al non socio, l'unico vantaggio del socio era di poter depositare i suoi risparmi al tasso del 3,50%, cosa che il non socio non poteva. In verità, come vedremo, lo statuto concedeva ai soci altri vantaggi, ma solo in teoria, perché in effetti la funzione delle banche agricole di Castelbuono si ridusse soltanto a quella creditizia. Ciò non deve meravigliare se si pensa allo scopo fondamentale del movimento cooperativo, che mirava innanzitutto a combattere l'usura attraverso il credito agrario. Gli altri scopi erano considerati accessori e spesso di non facile realizzazione. Non era facile, infatti, impiantare magazzini sociali e acquistare macchine agricole da mettere a disposizione dei soci, perché sarebbe stato necessario disporre di capitali più abbondanti, né forse era conveniente, specialmente a Castelbuono dove i terreni collinari, per di più quasi interamente alberati, non si prestano alla meccanizzazione agricola⁵.

Sempre in teoria i soci avrebbero avuto, rispetto ai non soci, la possibilità di partecipare agli utili delle banche, largamente ricompensata dai rischi per eventuali perdite. E' noto però in paese che esse non distribuirono mai dividendi ai loro soci, se si eccettua qualche chilogrammo di zucchero di tanto in tanto. Dei soci, invece, si ricordarono bene i liquidatori fallimentari quando scoccò l'ora del *redde rationem*. E furono dolori e amarezze.

⁵ Il fallimento della « Società Cooperativa degli Agricoltori » sarà determinato per buona parte da certe speculazioni dei suoi dirigenti (acquisto di una fabbrica di manite e di una trebbia), che si riveleranno errate. E non è forse un caso se nel secondo dopoguerra la risorta Cooperativa degli agricoltori fallì ancora una volta, a causa dell'acquisto di un'altra trebbia e di un trattore con aratro meccanico, che non si riuscirono mai a pagare; e se un'altra trebbia fu bruciata sembra dallo stesso proprietario, che, visti i risultati, preferì intascare i soldi dell'assicurazione. In realtà i contadini castelbuonesi continuarono a servirsi dell'aia tradizionale e dei muli, perché l'uso della trebbia era troppo costoso per la scarsa resa dei loro seminati. Ancor oggi, il poco grano che si coltiva in paese si semina quasi interamente con l'aratro a chiodo e si trebbia con gli animali.

Lo statuto.

La Banca agricola « La Nebrodese » svolgeva la sua azione nel territorio di Castelbuono e dei paesi vicini: Isnello, Pollina, Cefalù, Geraci (art. 2). Suoi soci potevano essere soltanto proprietari e lavoratori della terra « che offrono garanzia di onestà e di moralità individuale e che non appartengono ad altra società a responsabilità illimitata avente lo stesso oggetto e che siano coltivatori di terra » nei predetti territori (art. 8).

La Società, la cui durata era stabilita in 99 anni (art. 4), salvo proroga, aveva come scopo il miglioramento economico e morale dei soci, e in particolare si proponeva:

- 1) di esercitare il credito agrario ai sensi delle leggi e regolamenti allora in vigore;
- 2) di acquistare in proprio per distribuirli ai soci sementi, concimi, anticrittogamici, merci, prodotti, bestiame, macchine e attrezzi agricoli;
- 3) di vendere per conto dei soci i loro prodotti in magazzini sociali;
- 4) di anticipare denaro contro deposito di prodotti agricoli di facile conservazione;
- 5) di prestare attrezzi rurali e macchine dietro corresponsione di somme da stabilirsi;
- 6) di istituire possibilmente cooperative di consumo o di produzione in favore dei soci;
- 7) di prendere in gabella terre da coltivare in conto sociale o da assegnare in lotti ai soci;
- 8) di partecipare con altre società o privati alla vendita, anche all'estero, di prodotti agrari dei soci;
- 9) di diffondere tra i soci l'uso di più razionali tecniche agricole;
- 10) di costituire un fondo riservato all'assistenza dei soci inabili al lavoro (art. 3).

Di questi dieci punti però solo il primo, quello sul credito agrario, fu pienamente attuato.

Il numero dei soci era illimitato. Chi voleva farne parte, oltre i fondatori, doveva rivolgere domanda al Consiglio d'Amministrazione, precisando tra l'altro l'ubicazione, estensione e natura dei terreni posseduti ... il nome, cognome e paternità del proprietario e del domicilio diretto, qualora il richiedente sia affittuario, mezzadro o enfiteuta », il numero e la qualità del bestiame eventualmente posseduto (art. 8).

I soci potevano dimettersi dalla Società o potevano essere dichiarati decaduti nel caso la loro condotta morale, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, avesse lasciato a desiderare, oppure non prestassero più la loro opera nel territorio di Castelbuono e degli altri paesi vicini. Erano inoltre esclusi coloro che costringevano la Società ad atti giudiziari per recuperare i crediti loro concessi; perturbavano l'andamento della Società; non davano al prestito la destinazione per la quale esso era concesso.

Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione i soci potevano appellarsi al Collegio dei sindaci, il cui parere era inappellabile (art. 11).

I soci rispondevano con tutti i loro averi, in parti eguali tra essi e solidariamente rispetto ai terzi, delle obbligazioni contratte dalla Società. Dovevano osservare lo statuto e le deliberazioni sociali, intervenire alle assemblee, pena una multa di 50 centesimi nel caso di assenze ingiustificate, pagare L. 2 come tassa di entrata (art. 13).

L'assemblea ordinaria, per approvare il bilancio (con astensione dei componenti il Consiglio d'Amministrazione), eleggere le cariche a scrutinio segreto, stabilire l'entità delle obbligazioni da contrarre, il tasso d'interesse, l'ammontare massimo dei depositi, era validamente costituita con l'intervento della metà dei soci, e dopo quattro ore, in seconda convocazione cioè, anche con meno. A parità di voti la proposta si intendeva respinta. Nel caso di modifica dello statuto occorreva, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno $3/4$ dei soci e il voto favorevole di $2/3$ dei presenti (artt. 18-24). Ogni socio aveva diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute, e poteva rappresentare solo un altro socio (art. 23). Ciò evidentemente per evitare che i maggiori azionisti diventassero i padroni della banca.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione durava in carica 4 anni ed era rieleggibile. Gli altri membri si rinnovavano per metà ogni due anni ed erano anch'essi rieleggibili (art. 27). Non potevano far parte del Consiglio d'amministrazione gli analfabeti e coloro che avessero liti in corso con la Società (art. 28). Anche alla Nebrodese le cariche sociali erano gratuite, ma era previsto il « rimborso di spese effettive e necessariamente sostenute » (art. 14). I membri del Consiglio d'amministrazione erano esonerati dal prestare cauzione e per effetto della loro gestione non contraevano altre responsabilità all'infuori di quelle determinate dal codice di commercio e dallo stesso statuto. Potevano contrarre obbligazioni verso la Società, ma non potevano avallare altri soci se essi stessi avessero avuto in corso un proprio mutuo (art. 30).

Il Consiglio d'amministrazione, che si radunava ogni 15 giorni o straordinariamente se almeno due membri o il Collegio dei sindaci lo avessero richiesto, deliberava a maggioranza dei presenti, il cui numero non doveva essere inferiore a 4 membri su 8. Il membro che avesse disertato, senza giustificato motivo, quattro sedute consecutive, sarebbe stato dichiarato decaduto e surrogato (artt. 31-32). Nei contratti che impegnavano la Società e nelle obbligazioni cambiarie la firma del Presidente doveva essere seguita da quella di altri due membri del Consiglio di amministrazione. Solo in tal caso la Società si riteneva impegnata illimitatamente nei confronti di terzi (art. 37). Inoltre, il Presidente non poteva concedere alcun prestito senza la deliberazione del Consiglio (art. 38).

I sei sindaci (4 effettivi e 2 supplenti) eletti dall'assemblea duravano in carica sei anni ed erano rieleggibili. Non potevano essere eletti, anzi cadevano dalla funzione qualora fossero in carica, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado. Anche le loro funzioni erano gratuite (art. 40).

Il cassiere, nominato dall'assemblea dei soci, tra gli altri obblighi aveva quello di non tenere in cassa più di L. 2.000 e doveva depositare l'eventuale eccedenza in un istituto di credito con libretto a lui intestato nella qualità di cassiere della società (art. 42).

Gli utili delle varie gestioni venivano devoluti al fondo di riserva sino a quando il Consiglio d'amministrazione, udita l'as-

semblea, l'avesse ritenuto opportuno. Successivamente sarebbero stati ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni sottoscritte « e potendosi per scopo di previdenza e beneficenza a vantaggio dei socii da determinarsi dall'assemblea » (art. 44).

Contrariamente a quanto si era stabilito per l'anno finanziario in corso, lo statuto prevedeva prestiti soltanto ai soci, ad un interesse non superiore al 6%, che veniva trattenuto anticipatamente, al momento della concessione, dall'importo dello stesso prestito. Era, evidentemente, in facoltà dell'assemblea ordinaria decidere, anno per anno, se ammettere o no i non soci al prestito. La Società esercitava il credito soltanto per scopi agricoli: spese di raccolta e di coltivazione, acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici, scorte varie, attrezzi, vitto ai coloni, ecc. I prestiti, garantiti da cambiali, erano regolati in modo che le sovvenzioni per una determinata cultura venissero restituiti all'epoca del relativo raccolto; erano inoltre commisurati all'effettivo e reale fabbisogno del fondo (artt. 45-50).

La Società si riservava il diritto di chiedere il pagamento del prestito concesso anche prima della scadenza, qualora i prestiti passivi da essa concessi o i depositi ricevuti fossero stati denunziati o ritirati in massa; oppure fossero scemate le garanzie offerte dal mutuatario (art. 55). Costui poteva versare in conto eventuali somme di denaro già prima della scadenza della cambiale, purché non si fosse trattato di somme inferiori a un decimo del debito originario. In tal caso aveva diritto a recuperare i corrispondenti interessi (art. 56).